

- - Decreto Legge n. 60 del 08/03/2020 “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”:

SCHEMA SULLE ECCEZIONI

A) AL DIFFERIMENTO URGENTE DELLE UDIENZE

successivamente al 22/03/20,

valido per tutti gli Uffici Giudiziari Italiani,

a decorrere dal 09/03/20, ex art. 1, comma 1;

B) AL DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE,

SU DISPOSIZIONE DEI CAPI DEGLI UFFICI, successivamente al 31/05/20, ex art. 2, comma 2, lett. g), a decorrere dal 23/03/20.

- PER IL CIVILE -

1. **CAUSE** di competenza del **Tribunale per i minorenni** relative **alle** dichiarazioni di adottabilità, **ai** minori stranieri non accompagnati, **ai** minori allontanati dalla famiglia ed **alle** situazioni di grave pregiudizio;
2. **CAUSE** relative **ad** alimenti o **ad** obbligazioni alimentari **derivanti da** rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
3. **PROCEDIMENTI cautelari** aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
4. **PROCEDIMENTI** per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione **nei soli casi in cui** viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, **e sempre che** l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
5. **PROCEDIMENTI** relativi agli **accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori** in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ex art. 35 L. 23 dicembre 1978, n. 833;
6. **PROCEDIMENTI** relativi **all'interruzione di gravidanza** ex art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
7. **PROCEDIMENTI** per l'adozione di **ordini di protezione contro gli abusi familiari**;
8. **PROCEDIMENTI** di **convalida** dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
9. **PROCEDIMENTI** di cui agli **artt. 283** (*provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*) - **351** (*provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*) - **373** (*sospensione dell'esecuzione*) **c.p.c.**;
10. **TUTTI I PROCEDIMENTI la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

- PER IL PENALE -

1. **UDIENZE DI** convalida dell'arresto o del fermo;
UDIENZE
2. **DEI PROCEDIMENTI** nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
3. **DEI PROCEDIMENTI** in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e **QUANDO** i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
4. **DEI PROCEDIMENTI** a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
5. **DEI PROCEDIMENTI** in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
6. **DEI PROCEDIMENTI** per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
7. **DEI PROCEDIMENTI** a carico di imputati minorenni;
8. **DEI PROCEDIMENTI** che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p. *La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.*

- N.B. -

- a)** Sono **SOSPESI I TERMINI**, come per il periodo feriale, per il compimento di **qualsiasi atto** dei procedimenti rinviati d'ufficio *ai sensi dell'art. 1, comma 1, ossia facendo salvi i procedimenti che rientrano tra le summenzionate eccezioni*; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- b)** Le disposizioni *di cui all'art. 1*, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle **COMMISSIONI TRIBUTARIE** e alla **MAGISTRATURA MILITARE**.
- c)** *Per entrambe le ipotesi di rinvio*, nei procedimenti penali, il corso della **PRESCRIZIONE** e i **TERMINI** di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono **SOSPESI** per il tempo in cui il procedimento è rinviato, in ogni caso, non oltre il 31/05/20
- d)** *Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, per entrambe le ipotesi di rinvio*, non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31/5/20
- e)** resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui al D.L. 2 marzo 2020 n. 9.
- f)** Per la giustizia **CONTABILE** ed **AMMINISTRATIVA** si applicano, dall'8/3/20 fino al 22/3/20, le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.

La presente nota ha lo scopo di facilitare la consultazione delle eccezioni ex art. 2, comma 2, lett. g) di cui al decreto legge indicato in epigrafe. Pertanto, si consiglia l'approfondimento del testo normativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029&elenco30giorni=false

Il Presidente Alpha Lawyers Napoli
Avv. Cristiano Capurro

Il Presidente ANAI Napoli
Avv. Carmine Foreste